


CORTE DEI CONTI



0028788-17/11/2011-SCCLA-Y28PREV-A

2011



REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI  
Ufficio Controllo Mezzogiorno Econ.

10

*[Handwritten signature]*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze* 10 NOV 2011

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** 214

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, concernente "disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2009, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato con D.M. 10 settembre 2008, ridotto del 20 per cento";

VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 12, il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 2 che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa

*[Handwritten checkmarks]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten checkmark]*





sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;

**VISTO** l'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede dall'anno 2010 una riduzione del 20 per cento delle risorse previste da speciali disposizioni di cui all'allegato B del medesimo decreto legge n. 112/2008;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

**VISTO** l'art. 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. ~~133~~ 122;

**RITENUTO** di dover provvedere alla determinazione delle percentuali per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2011, tenendo conto delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009;

**CONSIDERATO** che, sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e delle comunicazioni dell'Ispettorato Generale del Bilancio prot. n. 59252 del 12 maggio 2011 e del Dipartimento delle Finanze prot. 1478/2011 datata 8 aprile 2011 e n. 4193/2011 del 5 novembre 2011, le risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sulle quali applicare le misure percentuali, ammontano, distintamente, a:

1. 737.130.338,00 Euro per le maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, analiticamente indicate nell'allegata tabella 1;
2. 6.013.726,00 euro per le maggiori entrate relative alla vendita degli immobili dello Stato di cui alla tabella 1;
3. 373.934.741,00 euro per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta di cui alla tabella 1;
4. 66.650.000,00 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui all'allegata tabella 2;

**RITENUTO** di dover confermare la misura percentuale applicata nell'anno 2010 e cioè del 19,363 per cento per le risorse di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e del 31,031 per cento per le risorse di cui al punto 4);

**CONSIDERATO** che l'articolo 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133 destina la quota del 10 per cento

112





delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, pari complessivamente ad euro 23.698.200, per metà al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con gli obiettivi programmatici, è di euro 236.982.000,00 da riferire quanto a euro 194.670.000,00 alle Agenzie fiscali, al Dipartimento delle finanze e all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, quanto a euro 18.613.800,00 all'Ufficio del Gabinetto, ai Dipartimenti del Ministero escluso il predetto Dipartimento delle finanze e alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze in relazione alla specificata attività di formazione del personale impiegato, e per euro 11.849.100,00 milioni alla Guardia di Finanza ed euro 11.849.100,00 al fondo di previdenza del Ministero delle Finanze;

TENUTO PRESENTE la distribuzione di tali risorse distinta per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria non supera i limiti fissati a legislazione vigente come evidenziato nei prospetti sotto indicati:

Assegnazioni 2004 (DM 7 LUGLIO 2005)			
	Potenziamento	incentivi personale	totale
Totale Agenzie - Dipartimento finanze Monopoli (A)	38.420.000	325.662.000	364.082.000
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso finanze) (B)	1.480.000	81.438.000	82.918.000
Totale (A) + (B)	39.900.000	407.100.000	447.000.000

Assegnazioni ANNO 2008			
	Potenziamento	incentivi personale	totale
Totale Agenzie - Dipartimento finanze Monopoli (A)	34.578.000	293.095.800	327.673.800
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso finanze) (B)	1.332.000	73.294.200	74.626.200
Totale (A) + (B)	35.910.000	366.390.000	402.300.000





Assegnazioni ridotte del 20% e di un ulteriore 10% ANNO 2010			
	Potenziamento	incentivi personale	totale
Totale Agenzie – Dipartimento finanze - Monopoli (A)	24.890.000	211.035.000	235.925.000
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso Finanze) (B)	962.000	52.769.000	53.731.000
Totale (A) + (B)	25.852.000	263.804.000	289.656.000

Assegnazioni ANNO 2011 percentuali applicate nell'anno 2010 e applicazione art. 9, comma 33, D.L. 78/2010			
	Potenziamento	incentivi personale	totale
Totale Agenzie – Dipartimento finanze - Monopoli (A)	7.786.800	186.883.200	194.670.000
Ministero (Gabinetto, Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Dipartimenti escluso Finanze) (B)	333.200	18.280.600	18.613.800
Totale (A) + (B)	8.120.000	205.163.800	213.283.800

**RITENUTO** che nel ripartire le risorse tra gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria che hanno conseguito gli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, debbano mantenersi, per quanto riguarda la quota destinata all'incentivazione, in relazione alla consistenza del personale ed alla quantità degli uffici di cui all'articolo 3, i medesimi rapporti proporzionali risultanti, dal decreto ministeriale 10 settembre 2008;

**RITENUTO** di dover modificare la quota percentuale destinata al potenziamento dell'Amministrazione Finanziaria;

**CONSIDERATI** gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l'anno 2009;

**CONSIDERATO** che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla predetta Direttiva e dal citato Atto di indirizzo ha contribuito l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997;

**TENUTO CONTO** che detti Uffici hanno conseguito gli obiettivi connessi alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, come illustrato nella tabella A allegata al presente decreto;





**CONSIDERATO** che si è provveduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività in termini monetari con la fissazione di rapporti determinati in correlazione alle attività indicate nella richiamata tabella A;

**CONSIDERATO** che la contrattazione integrativa terrà conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto ai fini della corresponsione dei trattamenti economici accessori, del rapporto di correlazione tra i trattamenti da erogare e il maggiore impegno e responsabilità nello svolgimento di prestazioni lavorative fissando delle percentuali differenziate in rapporto al contributo del personale in servizio ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale;

**TENUTO CONTO**, altresì, della rilevanza dell'impegno richiesto al personale in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** di dover ridistribuire il numero delle unità in relazione alle attività svolte nell'anno 2010;

**CONSIDERATO** che risulta rispettato il limite posto dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dall'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 9, del D.L. 78/2010 atteso che le risorse assegnate per l'incentivazione del personale hanno subito una riduzione del 22,23% rispetto all'anno 2010 e quelle complessivamente assegnate del 41,09% rispetto all'anno 2004;

## DECRETA

### Articolo 1

Le percentuali da applicare distintamente per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria su ciascuna delle risorse di rispettiva competenza riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 sono individuate in quelle applicate con D.M. 6 ottobre 2010 nelle seguenti misure:

#### 1) Amministrazione finanziaria





- a) 19.363 % per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, pari a ~~737.130.338~~ euro, come indicate nell'allegata tabella 1;
- b) 19.363 % per le maggiori entrate relative alla vendita degli immobili dello Stato, pari a 6.013.726 euro, come indicate nell'allegata tabella 1;
- c) 19.363 % per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, pari a 373.934.741 euro, come indicati nell'allegata tabella 1;

## 2) Amministrazione economica

- a) 31,031% per i risparmi di spesa per interessi pari a 66.650.000. euro, come indicati nell'allegata tabella 2.

### Articolo 2

Ai sensi dell'art. 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133 una quota pari ad euro 23.698.200,00 dell'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1 è destinato per euro 11.849.100,00 al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e per euro 11.849.100,00 al fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

### Articolo 3

1. In conformità alle risorse rilevate ed alle percentuali applicate l'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a euro 213.283.800, è destinato per euro 8.120.000





al potenziamento, ripartito tra Amministrazione finanziaria e Amministrazione economica  
rispettivamente per gli importi di euro 7.786.800,00 ed euro 333.200,00 così suddivisi:

UFFICI	IMPORTO
Agenzia delle entrate	4.483.100
Agenzia delle dogane	1.148.400
Agenzia del territorio	1.355.300
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	47.400
Dipartimento delle finanze	752.600
<b>totale Agenzie - dip. Finanze- Monopoli</b>	<b>7.786.800</b>
Gabinetto	4.700
Dip. Amministrazione generale del personale	164.200
Dipartimento tesoro	23.400
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	140.900
<b>Ministero (Gabinetto e Dipartimenti)</b>	<b>333.200</b>
<b>Totale</b>	<b>8.120.000</b>

2. Il restante importo, pari a euro 205.163.800,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale ed è ripartito, in relazione alle attività svolte, tra Amministrazione finanziaria e Amministrazione economica nel modo seguente:

1) **Amministrazione finanziaria**

- Agenzie fiscali, Dipartimento delle finanze e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, euro 186.883.200;

2) **Amministrazione economica**

- Uffici del Gabinetto, Scuola Superiore Economia e finanze e Dipartimenti del Ministero (escluso Dipartimento finanze) euro 18.280.600.





#### Articolo 4

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1 e 2, tenuto conto del conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12, comma 1 della legge 79/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del numero delle unità in servizio nonché del contributo degli uffici, è suddiviso in relazione alla modifica apportata al citato articolo 12 dall'articolo 1, comma 531 della legge 296/2006 e a quanto previsto dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

UFFICI	IMPORTO
Agenzia delle entrate	113.476.300
Agenzia delle dogane	29.503.900
Agenzia del territorio	25.532.200
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	3.688.000
Dipartimento delle finanze	14.682.800
Ministero (Uffici di diretta collaborazione, Scuola Superiore, Dipartimenti escluso Dipartimento Finanze)	18.280.800

legga  
600  
m

Le suindicate risorse sono cumulabili con quelle previste all'art. 1, comma 286, della legge finanziaria 2007 quest'ultime derivanti da entrate non correlate alle attività di cui all'allegato A e che vanno a confluire al Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale.

La suindicata distribuzione di risorse tiene conto delle prestazioni rese in relazione alla riduzione delle risorse disponibili.

#### Articolo 5

1. Fermo restando la indicata ripartizione, la contrattazione integrativa individua i tempi e le modalità di erogazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale. La contrattazione assicura, altresì, criteri di differenziazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed all'apporto individuale anche tenendo conto del rapporto del contributo del personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono







direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

La contrattazione integrativa stabilisce inoltre la quota da attribuire al personale dirigente che, in ogni caso, non può eccedere la percentuale delle risorse assegnate stabilita dall'art. 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2008, In conformità a quanto previsto dal D.Lvo 150/2009 la successiva ripartizione assicura il rispetto di criteri di selettività, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di valutazione e del contributo dei dirigenti preposti agli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale dirigente di prima fascia è assegnata una quota, in misura da stabilire fino al 10% del totale delle risorse destinate alla dirigenza.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 9 NOV. 2011

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
Preso d'Atto N° 7119  
Roma, li 9 NOV. 2011



IL MINISTRO

Per copia conforme  
Il Direttore  
(dr. Alessandro Fiore)

*mm*

